

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA BANCA D'ITALIA, L'AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ("AGCM"), LA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA ("CONSOB"),
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ("ANAC"), L'ISTITUTO PER
LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI ("IVASS") E L'AGENZIA PER LA
CYBERSICUREZZA NAZIONALE ("ACN) PER LA DEFINIZIONE DI
STRATEGIE DI APPALTO CONGIUNTE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**

OTTOBRE 2023

Premesso che:

- la Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ("IVASS") e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ("ACN") sono "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. q), dell'Allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici");
- le predette Autorità, con atto del 28 novembre 2018 (integrato con *addenda* di aprile 2019 e dicembre 2021), hanno stipulato, ai sensi dell'art. 15 della l. 7 agosto 1990, un Protocollo d'intesa di durata quinquennale avente a oggetto il coordinamento per l'individuazione di strategie congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo la disciplina dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- la realizzazione di tale forma di collaborazione per lo svolgimento di procedure congiunte di appalto ha costituito uno strumento utile per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione istituzionale delle Autorità aderenti, anche in un'ottica di condivisione e integrazione delle prassi e dei processi di lavoro, nonché per l'attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento dei costi connessi con l'espletamento delle procedure stesse, attraverso la realizzazione di economie di scala, che garantiscano un risparmio di spesa;
- in relazione alla scadenza nel mese di ottobre 2023 del predetto Protocollo d'intesa si ritiene opportuno rinnovare le modalità di coordinamento operativo e procedurale tra la Banca d'Italia, l'AGCM, l'ANAC, la CONSOB, l'IVASS e l'ACN, al fine di consentire alle stesse Autorità di proseguire nell'attuazione di strategie comuni di approvvigionamento;
- l'art. 38 della Direttiva 2014/24/UE e l'art. 62, comma 14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevedono che due o più stazioni appaltanti possono svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto;
- le predette Autorità sono inserite nell'Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate di cui agli artt. 62 e 63, nonché all'allegato II.4, al citato decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la realizzazione di procedure di appalto in forma congiunta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture costituisce uno strumento utile per accrescere l'efficacia e l'efficienza dell'azione istituzionale, per l'attuazione degli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento dei costi connessi con l'espletamento delle procedure stesse nonché per la realizzazione di economie di scala che garantiscano un risparmio di spesa;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

con il presente Protocollo d'intesa

- la Banca d'Italia (“Banca”) – Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, Via Nazionale, n. 91, codice fiscale 00997670583 – rappresentata dal Governatore, dott. Ignazio Visco;
- l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), con sede in Roma, piazza Giuseppe Verdi n. 6/a, codice fiscale 97076950589, rappresentata dal Presidente, dott. Roberto Rustichelli;
- la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”), con sede in Roma, Via Giovanni Battista Martini n. 3, codice fiscale 80204250585, rappresentata dal Presidente, prof. Paolo Savona;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) con sede in Roma Via Minghetti, 10, codice fiscale 97584460584, rappresentata dal Presidente, dott. Giuseppe Busia;
- l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentata dal Presidente, dott. Federico Signorini;
- l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (“ACN”) con sede in Roma, via di Santa Susanna n. 15, codice fiscale 96501130585, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Bruno Frattasi;

d’ora in avanti anche indicate come “le Parti”, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto, durata e finalità del Protocollo

Il presente Protocollo d'intesa definisce le modalità di coordinamento tra la Banca d'Italia, l'AGCM, la CONSOB, l'ANAC, l'IVASS e l'ACN volte a individuare, sulla base dei rispettivi dati di programmazione, strategie congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

I ruoli e le responsabilità delle Parti e la ripartizione delle relative attività e competenze in relazione alle procedure di appalto congiunto saranno definiti in separati accordi attuativi, sottoscritti dalle stesse in occasione dell'avvio delle singole procedure di affidamento.

Il presente Protocollo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione e potrà, alla scadenza, essere rinnovato.

Art. 2 - Scambio e aggiornamento dei dati di programmazione

Al fine di garantire la disponibilità presso le Parti di dati omogenei e aggiornati relativi ai piani degli acquisti, necessari per assicurare un'efficace programmazione di iniziative di appalto congiunto, le Parti si scambiano i seguenti flussi informativi:

- a) subito dopo la loro approvazione da parte dell'organo competente secondo la rispettiva normativa, il piano ufficiale degli acquisti di lavori, servizi e forniture;

b) con cadenza trimestrale, i dati relativi agli aggiornamenti e/o modifiche del suddetto piano degli acquisti intervenuti in corso d'anno;

c) tempestivamente, la sopravvenienza di esigenze di acquisto non pianificate rispetto alle quali sussiste un interesse all'attivazione di strumenti di acquisto congiunto.

Lo scambio delle suddette informazioni avviene nell'ambito del Tavolo tecnico di cui al successivo art. 3; la completezza e l'aggiornamento delle informazioni fornite in tale sede sono necessarie per verificare l'esistenza di esigenze di approvvigionamento comuni e contestuali e la sussistenza dei presupposti per l'avvio di procedure di appalto congiunto.

Le Parti sono responsabili del controllo della qualità e dell'aggiornamento dei dati rispettivamente forniti.

Art. 3 - Istituzione del Tavolo tecnico e programmazione congiunta

Viene istituito un Tavolo tecnico, composto da due membri per ciascuna Parte, con il compito di dare attuazione al presente Protocollo d'intesa.

I membri del Tavolo tecnico si riuniscono in via ordinaria almeno una volta l'anno; essi svolgono le seguenti attività:

- scambiano tempestivamente i dati di programmazione di cui al precedente art. 2 e i relativi aggiornamenti;
- verificano, sulla base dei piani degli acquisti condivisi, la sussistenza di esigenze di acquisto comuni e contestuali per due o più Parti per le quali è possibile avviare una o più procedure di appalto congiunto nel triennio successivo e redigono un piano degli acquisti congiunti, ai sensi del successivo art. 4;
- concordano, anche con il supporto tecnico delle rispettive strutture *buyer*, le modalità attuative dei singoli appalti di lavori, servizi e forniture, da recepire negli accordi attuativi sottoscritti per ciascuna procedura ai sensi del successivo art. 5.

Il Tavolo tecnico svolge inoltre una funzione di indirizzo, coordinamento e supervisione in merito all'attuazione del presente Protocollo d'intesa, nell'ottica di massimizzarne l'efficacia. A tal fine, individua e promuove strategie di appalto congiunto da attuare nel lungo periodo, anche al fine di favorire lo sviluppo sul mercato nazionale e comunitario di prodotti e soluzioni innovativi, volti a soddisfare le esigenze comuni alle Parti.

Resta salva, nell'ipotesi in cui non ci sia l'interesse congiunto di tutte le Parti, la possibilità di procedere alla sottoscrizione di accordi attuativi che coinvolgano solo alcune delle Parti.

Art. 4 – Iniziative di acquisto congiunte

Sulla base delle strategie di acquisto condivise ai sensi del precedente articolo, il Tavolo tecnico approva, entro il 31 marzo di ogni anno, un "piano degli acquisti congiunti", nel quale sono riportate le iniziative di spesa per lavori, servizi e forniture da attuare congiuntamente nei tempi previsti dalla pianificazione dell'Istituzione che avrà il compito di assumere il ruolo di Stazione appaltante. Per ogni iniziativa di interesse congiunto, sarà cura di quest'ultima Istituzione concordare con le altre Parti interessate lo svolgimento in forma congiunta della progettazione;

il piano dovrà riportare i tempi per la trasmissione della documentazione necessaria all'avvio della fase di selezione del contraente.

Ove tutti i membri del Tavolo tecnico concordino, una o più iniziative di interesse congiunto potranno altresì essere messe in condivisione con terze amministrazioni aggiudicatrici, al fine di promuovere, anche in virtù delle altre esistenti forme di collaborazione in materia di *procurement* e ove ne sussistano comunque i presupposti, più estese forme di aggregazione della spesa.

In tal caso, sentite le rispettive strutture *buyer* per i profili di competenza tecnico/operativi di fattibilità, il Tavolo tecnico può prevedere negli accordi attuativi la partecipazione ai singoli appalti congiunti di altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 5 - Accordi attuativi

Le Parti sottoscrivono singoli accordi attuativi in cui sono definiti i reciproci ruoli e responsabilità nello svolgimento di ciascuna procedura di appalto congiunto. La formalizzazione degli accordi attuativi avviene mediante la sottoscrizione da parte dei soggetti indicati dalle singole Istituzioni, sulla base delle informazioni trasmesse dalle rispettive strutture *buyer*.

In particolare, con gli accordi attuativi sono definiti i seguenti aspetti:

- definizione dell'esigenza di acquisto, ivi compreso il relativo importo;
- l'individuazione della necessità di svolgere congiuntamente la fase di progettazione delle iniziative di spesa;
- individuazione della Parte che assume il ruolo di stazione appaltante, che svolgerà la procedura di appalto congiunto;
- individuazione dei contenuti essenziali dei capitolati tecnici, degli schemi di offerta tecnico/economica, dei requisiti di partecipazione, tenendo conto della necessità di garantire la piena rispondenza alle rispettive esigenze;
- indicazione dei criteri per la nomina dei componenti della commissione giudicatrice, qualora possibile.

Le Parti si impegnano a prestare la massima collaborazione per assicurare il corretto e tempestivo svolgimento della procedura di affidamento.

Art. 6 - Rimborso dei costi sostenuti

Le Parti si impegnano a rimborsare i costi sostenuti per l'espletamento delle procedure di appalto congiunto connessi con gli adempimenti di legge, quantificati in relazione a ciascuna procedura sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.

Art. 7 - Gestione del contenzioso

L'Istituzione che, in base a quanto definito negli accordi attuativi, ricopre il ruolo di stazione appaltante, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di appalto congiunto

di cui al presente accordo e l'elaborazione degli elementi tecnico-giuridici utili ai fini della difesa in giudizio.

Nell'ipotesi di soccombenza in giudizio, le spese di lite e le altre somme che, anche a titolo risarcitorio, la stazione appaltante dovesse essere condannata a pagare, sono ripartite tra le Istituzioni in proporzione alle attività rientranti nell'ambito della propria competenza e responsabilità secondo quanto previsto nei singoli accordi attuativi.

L'AGCM si avvale della rappresentanza ex lege dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 8 – Attività di committenza ausiliarie

Il presente Protocollo d'intesa potrà essere integrato al fine di disciplinare lo svolgimento - nell'interesse delle Parti - di attività di committenza ausiliarie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 62, commi 9 e 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in relazione al livello di qualificazione conseguito da ciascuna delle Parti medesime.

Art. 9 - Integrazioni, modifiche e pubblicità del Protocollo

Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Parti.

Del presente Protocollo viene data notizia con le modalità previste per ciascuna delle Autorità aderenti e comunque sui siti Internet delle stesse Autorità.

Art. 10 - Sottoscrizione del Protocollo d'intesa

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e delle disposizioni legislative successivamente emanate, così come previsto all'art. 15, comma 2 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

IL PRESIDENTE

Paolo Savona

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione

IL PRESIDENTE

Giuseppe Busia

Per l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
IL PRESIDENTE
Luigi Federico Signorini

Per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Frattasi

Per la Banca d'Italia
IL GOVERNATORE
Ignazio Visco